

Codice A1816B

D.D. 10 ottobre 2024, n. 2102

R.D. 523/1904 - P.I. 7181 - Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica con rifacimento del "Ponte Roviera" sul Fiume Stura di Demonte in località "Ponte Roviera" in Comune di Vinadio (CN) - Richiedente: Comune di Vinadio (CN).



ATTO DD 2102/A1816B/2024

DEL 10/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7181 - Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica con rifacimento del "Ponte Roviera" sul Fiume Stura di Demonte in località "Ponte Roviera" in Comune di Vinadio (CN) – Richiedente: Comune di Vinadio (CN).

Premesso che:

- in data 22/05/2023 con nota prot. 21911/A1816B il Settore Tecnico Regionale – Cuneo aveva trasmesso parere idraulico favorevole (P.I. 7181) per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica con rifacimento del "Ponte Roviera" sul Fiume Stura di Demonte in località "Ponte Roviera" in Comune di Vinadio (CN) nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/1990 indetta dal Comune di Vinadio;

- il progetto definitivo è stato approvato con Verbale della Conferenza di Servizi redatto in data 29/05/2023 dal R.U.P. del Comune di Vinadio Arch. Alessandro Pepino (assunto al prot. 23126/A1816B del 29/05/2023);

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha provveduto a rilasciare la concessione demaniale di servitù per il nuovo ponte al Comune di Vinadio con D. D. 1775/A1816B/2023 del 27/06/2023 e Disciplinare Rep. 3747 del 13/07/2023 (pratica demaniale CNPO951);

- in data 11/07/2024 con nota prot. n. 34245/A1816B il Comune di Vinadio, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di opere provvisorie aggiuntive da realizzarsi nel lotto 1A dei lavori di sistemazione idraulica con rifacimento del "Ponte Roviera" sul Fiume Stura di Demonte in località "Ponte Roviera" in Comune di Vinadio (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Renzo Curti (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files: 21-055E.V04.pdf.p7m, 21-055E.S16.REV02-TAV.41.pdf.p7m), in base ai quali è descritto l'intervento in variante, soggetto al Regio Decreto n.

523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella realizzazione di n. 2 scogliere in massi posizionate a gravità a protezione degli scavi di fondazione delle due spalle del nuovo ponte; tali scogliere, che si configurano come opere provvisionali, saranno rimosse nei successivi lavori di sistemazione spondale previsti nel lotto 1B. La scogliera a protezione dello scavo di fondazione della spalla destra verrà realizzata in corrispondenza al lotto censito al C.T. al Foglio 27 mappale 392 mentre quella della spalla sinistra verrà realizzata in corrispondenza del mappale 258 del F. 27.

Considerato che:

- con nota prot. n. 35702/A1816B del 22/07/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.
- la perizia di variante con i relativi elaborati grafici è stata approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 187 del 20/06/2024.
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 11/09/2024 al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere provvisionali in variante in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Stura di Demonte.

Dato atto che:

- le caratteristiche dimensionali del nuovo ponte e i lavori di sistemazione idraulica risultano inalterati nella sua conformazione finale e che pertanto il parere idraulico trasmesso al Comune di Vinadio in data 22/05/2023, con nota prot. 21911/A1816B, dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo (P.I.7181) e la relativa concessione demaniale (CNPO951), restano validi con le relative condizioni;
- per le opere provvisionali in progetto di variante, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Vinadio (CN) a realizzare opere provvisorie aggiuntive in variante, da eseguirsi nel lotto 1A, consistenti in scogliere a protezione degli scavi di fondazione delle due spalle del nuovo ponte da realizzarsi in località "Ponte Roviera" in comune di Vinadio lungo le sponde del Fiume Stura di Demonte, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le scogliere provvisorie aggiuntive oggetto della presente autorizzazione in variante, dovranno essere rimosse e le spalle del nuovo ponte dovranno essere adeguatamente protette dall'erosione con il muro di sponda in c.a. sulla sponda sinistra e la scogliera definitiva sulla sponda destra previsti nel lotto 1B;

di dare atto che restano valide le condizioni specificate nel parere idraulico rilasciato in sede di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/1990 del Comune di Vinadio, di cui al prot. n. 21911/A1816B del 22/05/2023 e qui di seguito richiamate:

- a. le opere dovranno essere realizzate secondo il progetto presentato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le nuove scogliere dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda;
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle scogliere dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo mentre il piano d'appoggio del muro previsto in sponda sinistra dovrà essere posto ad una profondità non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in modo da evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;- le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
 - l'intervento di ripristino della strada bianca in destra idrografica non dovrà prevedere riporti di materiale che possano incrementare la quota del piano di campagna della sponda;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmata di depressioni di alveo o di sponda mentre il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere, asportato dall'alveo e smaltito in discarica autorizzata;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale -Cuneo;
- e. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle eventuali opere provvisorie, con particolare riferimento ai guadi, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà, inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo dei guadi da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- f. per la realizzazione di eventuali rampe di discesa e delle isole di lavoro, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;

- g. il materiale di riporto di cui al punto precedente dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
- h. le opere provvisorie in alveo (ture/corone lle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- l. i lavori in argomento vengono autorizzati a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- m. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; inoltre dovranno essere comunicate con congruo anticipo ad Arpa Piemonte le date in cui avverranno le operazioni di "spazzolamento" delle sementi e la successiva semina, vista l'intenzione di ricorrere al c.d. "fiorume" per il ripristino delle praterie interferite;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione e per garantire il regolare deflusso delle acque, previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo con congruo anticipo;
- o. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. considerato che in seguito alla costruzione del nuovo ponte (lotto 1A), nelle more della

realizzazione delle opere previste nel lotto 1B, la portata di piena di progetto valutata con TR =200 anni risulta smaltita senza il rispetto del franco idraulico minimo previsto dalla normativa vigente, dovranno essere assunti i seguenti adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale:

1. misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale del ponte, nonché del tratto del Fiume Stura interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
2. misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica incolumità;
3. posa di idonea cartellonistica di avvertimento della situazione di rischio che potrebbe verificarsi durante gli eventi meteorologici straordinari e di divieto di utilizzo dell'attraversamento in tali circostanze;
4. inserimento della gestione del ponte nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Maria Grazia Gallo
Davide Colmo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori